

Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2016, n. 39-3267

Approvazione schema tipo di Convenzione sulla collaborazione con i Consorzi di difesa, riconosciuti ai sensi del D.Lgs 102/04, per l'espletamento dei servizi di raccolta e smaltimento di animali morti in allevamento. Disposizioni sulla vigilanza veterinaria negli allevamenti.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Con L. R. n. 24 del 30 dicembre 2014 è stata abrogata la L. R. n. 11 del 25 maggio 2001 che aveva istituito il Consorzio regionale obbligatorio per lo smaltimento degli animali morti, Co.Sm.An. diventato operativo nel gennaio 2005 a seguito del D. Lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole), emanato a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge delega 7 marzo 2003, n. 38.

Il Consorzio organizzava servizi di raccolta e smaltimento di animali morti alle migliori condizioni di mercato, nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di stato, migliorando la garanzia di smaltimenti effettuati nel pieno rispetto delle norme sanitarie ed ambientali rendendo trasparente il servizio.

Dal mese di aprile 2015 l'assicurazione della mortalità del bestiame non ha più come unico riferimento regionale per i servizi di raccolta e smaltimento degli animali morti il CoSmAn nella veste di Consorzio Regionale pubblico ma tutti i Consorzi di Difesa (Condifesa) riconosciuti ai sensi del D.Lgs 102/04, già citato, che offrono servizi assicurativi alle imprese agricole e zootecniche del Piemonte.

Tutti i Condifesa che assicurano aziende piemontesi hanno manifestato interesse ad estendere a tutte le compagnie di assicurazione e/o brokers operanti in Piemonte la possibilità di avvalersi di servizi di "Call Center" analoghi a quello avviato in Piemonte nel 2014 attraverso i quali è prevista l'attivazione degli interventi di raccolta di animali morti presso le aziende zootecniche, per il successivo smaltimento in impianti autorizzati. Ai sensi della D.G.R. n. 10-6022 del 28 giugno 2013, gli interventi di raccolta e smaltimento devono essere autorizzati per via informatica, interrogando la banca zootecnica regionale per verificare i dati dei capi morti, del loro proprietario/detentore, l'eventuale presenza di vincoli sanitari che impediscano lo smaltimento.

Fino a quando ha operato in Piemonte soltanto il Consorzio pubblico Co.Sm.An., l'accesso alla banca dati ARVET che gestisce le anagrafi zootecniche del Piemonte non ha comportato obblighi di convenzione o autorizzazione, vista la natura pubblica del Consorzio e la vigilanza esercitata dalle strutture competenti della Giunta Regionale.

I Condifesa riconosciuti ai sensi del D.Lgs 102/04 hanno invece personalità giuridica di diritto privato in base all'articolo 10 della legge n. 185/92 e l'utilizzo di dati presenti nelle anagrafi regionali, seppure non sensibili, è opportuno che venga regolato da un apposito protocollo d'intesa senza oneri per la Regione Piemonte.

Si ritiene pertanto necessario invitare i Condifesa operanti sul territorio regionale alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa per garantire l'accesso dei "call center", designati ed incaricati dai Condifesa stessi, alle informazioni previste per l'attivazione degli interventi di raccolta di animali morti presso le aziende zootecniche del Piemonte, anche al fine di minimizzare i costi relativi all'accertamento dei casi di morte in allevamento, di mantenere una stretta

correlazione tra animali morti e cancellati dall'anagrafe zootecnica ed i premi assicurativi riconosciuti agli allevatori che hanno richiesto servizi di smaltimento di animali morti.

Considerato inoltre che, venuto meno l'obbligo di assicurazione per gli allevatori, è opportuno prevedere l'intensificazione dei controlli veterinari nelle aziende zootecniche non assicurate al fine di prevenire e contrastare le pratiche di abbandono o di smaltimento improprio delle spoglie animali;

pertanto alle aziende zootecniche non assicurate che richiederanno il sopralluogo al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, vista la necessità di attivare comunque un controllo per la certificazione della morte dell'animale, si applicheranno le condizioni previste dal tariffario regionale, di cui alla D.G.R. n. 42-12939 del 5 luglio 2004, per le prestazioni rese nell'interesse dei privati.

Richiamati i principi generali e le linee guida approvate con D.G.R. n. 104-10270 del 1/8/2003 e s.m.i. che si intendono estesi a tutto il sistema assicurativo zootecnico piemontese.

la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, unanime,

delibera

- di approvare lo schema tipo di Convenzione, senza oneri a carico del bilancio regionale, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sottoscrivibile da parte dei Consorzi di difesa che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità da parte della Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs 102/04, ed operanti sul territorio regionale, al fine di permettere ai "call center", designati dalle compagnie assicuratrici e/o brokers l'interrogazione della banca dati zootecnica regionale denominata ARVET, limitatamente alle informazioni previste per l'attivazione degli interventi di raccolta di animali morti presso le aziende zootecniche del Piemonte;
- demandare alla Direzione Sanità la stipula della Convenzione con i suddetti Consorzi di difesa che assicurano le aziende zootecniche piemontesi utilizzando lo schema allegato che disciplina le modalità di reciproca collaborazione, con particolare riferimento all'interrogazione della banca dati regionale zootecnica. Altri servizi di ricerca o rendicontazione eventualmente richiesti dai Condifesa, potranno essere rilasciati con costi a carico dei richiedenti;
- di assicurare il mantenimento e lo sviluppo di servizi di interrogazione della banca dati regionale zootecnica denominata ARVET richiesti dai suddetti Consorzi di Difesa che assicurano aziende zootecniche piemontesi, con l'obiettivo di semplificare l'accesso ai servizi assicurativi del bestiame;
- di prevedere che agli interventi di sopralluogo per la certificazione dei casi di morte in allevamenti di aziende non assicurate, si applichino le tariffe previste dalla DGR 5 luglio 2004, n. 42-12939 "Approvazione Tariffario per le prestazioni rese nell'interesse dei privati dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL";
- di dare mandato alla Direzione Sanità di provvedere a dare indicazioni alle ASL affinché siano intensificati i controlli veterinari sulla mortalità aziendale e sulle modalità di smaltimento dei capi morti negli allevamenti che non aderiscono ad un piano assicurativo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE
TRA LA REGIONE PIEMONTE, E IL CONSORZIO DIFESA DI.....
PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI ANIMALI MORTI IN
ALLEVAMENTO

Premesse

- La D.G.R. 20-13414 del 1/3/2010 ha dettato disposizioni in materia di organizzazione regionale della gestione del sistema informativo di prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare , ridefinendo le attività svolte dalla Struttura dipartimentale Informatica Area Prevenzione dell'ASL CN1 che ha sviluppato e gestisce il sistema informativo della banca dati zootecnica.
- Viste l'opportunità e la possibilità di mettere in connessione la banca dati zootecnica con le banche dati assicurative con l'obiettivo di facilitare l'accesso al servizio di raccolta degli animali morti da parte degli allevatori piemontesi e di creare un'alternativa all'obbligo di certificazione in allevamento, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 10-6022 del 28 giugno 2013 ha previsto la possibilità di informatizzare i servizi di certificazione degli animali morti negli allevamenti.
- Il nuovo sistema è andato a regime nella seconda metà del 2014 e si è rivelato efficiente ed efficace sia sul versante della riduzione della spesa sanitaria, sia sul versante della semplificazione delle modalità di accesso al servizio, sia ancora sull'allineamento e coerenza delle informazioni contenute negli archivi della Sanità pubblica veterinaria ed in quelli assicurativi;
- considerato che è interesse comune sviluppare nuove forme di cooperazione, in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie di ciascuna parte, per le attività oggetto del presente accordo, ed in particolare al fine di prevenire e contrastare le pratiche di abbandono o di smaltimento improprio delle spoglie animali;

TRA

la REGIONE PIEMONTE (C.F. n. 80087670016), di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore Regionale alla Sanità protempore....., nato a, il, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità di,Torino;

E

Il CONSORZIO DI DIFESA di (di seguito denominato Condifesa), nella persona del Direttore, ai fini della presente convenzione domiciliati presso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Finalità

Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali ed al fine di una migliore realizzazione degli stessi, la Regione e il Condifesa, riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione, per la corretta e trasparente realizzazione congiunta dei servizi connessi alla raccolta e smaltimento di animali morti in allevamento. Tali servizi, a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, sono sottoposti a preventiva autorizzazione da parte del Servizio Veterinario competente per territorio e regolamentati dalla D.G.R. n. 104-10270 del 1/8/2003 così come modificata dalla D.G.R. n. 10-6022 del 28 giugno 2013 che, ai fini di semplificazione del procedimento e contenimento della spesa, ne ha previsto il rilascio per via informatica.

Art. 3 Oggetto

Con la presente Convenzione, in funzione della competenza regolatoria della Regione e per le esigenze della Direzione regionale alla Sanità di organizzazione dei servizi sanitari conseguenti agli obblighi di legge in materia di tutela della salute pubblica, viene disciplinato un rapporto di collaborazione finalizzato a garantire ai Condifesa riconosciuti ai sensi del D.Lgs 102/04, l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati dell'anagrafe zootecnica, di seguito ARVET limitatamente alle seguenti informazioni:

- a. nome azienda
- b. tipologia di allevamento
- c. specie animale allevata
- d. n. capi presenti
- e. singole marche auricolari (ove previste) o altro sistema di identificazione.

Art. 4 Accesso ai dati e responsabilità

L'accesso ai servizi web, concordato con la struttura dell'ASL CN1 che opera per conto della Regione Piemonte, sarà effettuato tramite Call Center designati dalle compagnie assicuratrici e/o brokers che operano per il Condifesa.

Sulla banca dati ARVET non sono contenute informazioni che collegano l'allevamento al Condifesa e/o alla compagnia di assicurazione/broker scelto dall'allevatore.

L'elenco degli allevatori assicurati dalle singole compagnie/broker assicurativi è messo a disposizione di Condifesa a cura dei singoli Call Center direttamente o per il tramite delle compagnie assicuratrici e/o brokers incaricati.

Condifesa è responsabile dell'aggiornamento degli elenchi dei propri associati (nuovi ingressi, disdette o cambiamento del Condifesa), fatte salve altre eventuali intese con il Call Center.

La Regione Piemonte e l'ASL CN1 non rispondono di eventuali irregolarità nell'erogazione dei servizi di raccolta e smaltimento di animali morti o nella rendicontazione finanziaria delle somme spese per i servizi assicurativi imputabili a dati mancanti o non corretti inseriti nel sistema da Organismi delegati dagli allevatori.

Art. 5 Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

1. I Call Center interrogano ARVET per verificare la presenza ed il possesso del/i capo/i di bestiame per i quali l'allevatore ha chiesto di attivare il servizio di raccolta e smaltimento previsto dalla polizza assicurativa. Se la ricerca dà esito favorevole e non sono presenti in allevamento vincoli sanitari che impediscono di spostare il/i capi morti, se non dopo visita veterinaria in allevamento, ARVET fornisce al Call Center interrogante l'autorizzazione informatica allo smaltimento del/dei capi morti.

2. I Call Center informano l'allevatore sull'esito favorevole dell'accertamento ed attivano la ditta di smaltimento fornendole il n. di riferimento dell'autorizzazione ARVET allo smaltimento.

3. I Call Center informano il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio sulla data del recupero del/degli animale/i morto/i in allevamento o del peso dei materiali raccolti dalla ditta di smaltimento incaricata. Con queste informazioni il Servizio Veterinario chiude su ARVET il procedimento di interrogazione aperto dal Call Center.

4. Il La ditta che riceve e smaltisce il/i capi morti comunica che i capi raccolti sono stati smaltiti all'ASL competente per territorio ed al Call Center che ha provveduto all'apertura del sinistro.

Art. 6 Oneri

I servizi di interrogazione di ARVET che non riguardano l'attivazione dei servizi di raccolta e smaltimento di capi morti, ma analisi statistiche su dati aggregati o su set di dati estratti da ARVET per finalità statistiche o di rendicontazione annuale possono essere attivati su motivata richiesta di Condifesa e soltanto per i propri iscritti. Non saranno accolte richieste presentate dai Call Center che fanno capo alle singole compagnie/broker assicurativi non supportate da una formale e motivata richiesta di Condifesa.

Ogni attività che comporta modifiche al sistema informativo ARVET deve essere preventivamente concordata con la Regione Piemonte che può respingere la richiesta o accoglierla con spese a carico del richiedente.

La Regione, nel caso in cui intenda modificare il sistema informativo nelle parti che riguardano il servizio oggetto della presente convenzione, informa Condifesa con congruo anticipo ed assicura la continuità dei servizi di certificazione, ripristinando temporaneamente i sopralluoghi in allevamento finalizzati alla certificazione dei capi morti senza oneri aggiuntivi per gli allevatori.

Art. 7 Durata

La presente Convenzione avrà la durata di anni cinque dalla data di sottoscrizione.

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo, o di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata a.r.

Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di attività già eseguita in applicazione all'accordo.

In ogni caso nulla è dovuto per oneri eventualmente sostenuti in attuazione dello stesso.

Art. 8 Riservatezza

Le parti si impegnano a dare adeguata visibilità alla presente Convenzione, attraverso la sua pubblicazione nelle sedi apposite.

Condifesa si impegna, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati ed informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto del presente accordo.

Art. 9 – Controversie, arbitrato.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione od in esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo in tal modo, le controversie nascenti dalla presente Convenzione saranno risolte mediante arbitrato rituale, ai sensi degli articoli 806 e

seguenti del c.p.c..

Art. 10
Registrazione

La presente Convenzione, soggetta all'imposta di bollo a carico di Condifesa, viene redatta in duplice originale sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n 131 del 26/4/1986 es.m.i. Le spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Torino, li

Letto, confermato e sottoscritto.